**2021**

**SCHEDA NR. 24/2021**

**D.L.111 del 6 agosto 2021**

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e in materia di trasporti.



## Art.1 – Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

Il Decreto-Legge prevede che nell’anno scolastico 2021-2022 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 65/2017 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado sia svolta **prioritariamente** in presenza.

A tal fine vengono adottate le seguenti misure:

* obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e le attività sportive);
* raccomandazione del rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, salvo dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
* divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari a coloro che evidenzino una sintomatologia respiratorio o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nel caso di presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito dei servizi educativi ed in quello scolastico vengono applicate le Linee Guida ed i protocolli adottati. Tali protocolli (come le Linee Guida) possono disciplinare anche altri aspetti concernenti le condizioni di sicurezza, ivi compresa la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle classi composte da studenti che abbiano **tutti** completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

Fino al 31 dicembre 2021, i Presidenti delle Regioni e delle PP.AA. di Trento e Bolzano possono derogare, per specifiche aree del territorio (o per singoli istituti), alle disposizioni che prevedono la didattica in presenza esclusivamente per la zona rossa od arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgere di focolai o ad un rischio estremamente elevato di diffusione del virus e delle sue varianti. Laddove, per i casi sopra indicati, siano adottati i provvedimenti in deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Si stabilisce inoltre che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **tutto il personale** scolastico del **sistema nazionale di istruzione e universitario** deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui al D.L.52/2021.

L’eventuale **inosservanza delle disposizioni di cui sopra è considerata assenza ingiustificata** e, **a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso e non sono dovuti la retribuzione** né altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Le disposizioni relative all’obbligo vaccinale non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I Dirigenti Scolastici ed i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto del possesso della certificazione verde. Le verifiche stesse saranno effettuate con modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.Con circolare del ministero dell’Istruzione possono essere adottate ulteriori modalità di verifica.

Le violazioni delle prescrizioni sopra indicate sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro.

Viene autorizzata una spesa di 100 milioni, a disposizione del Commissario Straordinario, per la predisposizione di un piano di screening della popolazione scolastica.

Infine, per consentire il pagamento del personale supplente dei docenti/ATA non vaccinati, è autorizzata una spesa di 358/milioni di euro (per l’anno 2021), mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’art.231-bis, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 34/2020.